

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO

**PER L'ARMAMENTO E LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA
PER GLI OPERATORI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 18.05.2005

Pubblicato per 15 gg. all'Albo Pretorio dal 27.5.2005 al 10.06.2005

IN VIGORE DALL'11 GIUGNO 2005

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO E LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER GLI OPERATORI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Indice

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI IMPIEGO DELLE ARMI DA SPARO

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

ART. 3 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

ART. 4 - SERVIZI SVOLTI CON ARMI

ART. 5 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA E RESTITUZIONE

ART. 6 - MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

ART. 7- SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

ART. 8 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

ART. 9 - APPROVVIGIONAMENTO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

ART. 10 - SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

ART. 11 – ADDESTRAMENTO AL TIRO E RELATIVO PORTO DELL'ARMA

CARATTERISTICHE E MODALITA' D' IMPIEGO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

ART. 12 -IDENTIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

ART. 13-CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

ART. 14- SCELTA DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

ART. 15- ASSEGNAZIONE E NUMERO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

ART. 16- TIPOLOGIE DI SERVIZI SVOLTI CON STRUMENTI DI AUTOTUTELA

ART. 17- MODALITA' E PORTO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

ART. 18- DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

ART. 19- SOSTITUZIONE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

ART. 20 – ADDESTRAMENTO ALL'AUTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

ART. 21 - NORME INTEGRATIVE

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE

FONTI NORMATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si invia alle seguenti fonti di diritto :

- D.M.L. 4 marzo 1987 n° 145;
- Legge 7 marzo 1986 n° 65;
- R.D. 6 maggio 1940 n° 635;
- Legge 25 marzo 1986 n° 85;
- Legge 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni;
- L.R.14 aprile 2003 n° 4;
- Regolamento Regione Lombardia 13 luglio 2004 n° 3.

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI IMPIEGO DELLE ARMI DA SPARO

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, l'armamento del Servizio di Polizia Locale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n° 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2

TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione per difesa personale agli addetti del Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico di Cal. 9 x 21, sia per il personale maschile che femminile.

ART. 3

NUMERO DELLE ARMI E MUNIZIONI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi, di cui all'art. 2, in dotazione al Servizio di Polizia Locale, è in rapporto al numero degli operatori aventi qualifica di Agente di P.S., nella fattispecie, viene assegnata un'arma da fuoco ad ogni operatore.

Il numero complessivo delle munizioni, in dotazione ad ogni operatore addetto al Servizio di Polizia Locale, è in rapporto alla capienza di n. 2 caricatori relativi all'arma assegnata..

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S., le armi e le munizioni acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Locale, al locale del Comando dei Carabinieri o Commissariato.

ART. 4

SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio del Comune e di quelli eventualmente convenzionati, consorziati o unificati, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di Polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.

Sono prestati con arma i servizi di collaborazione con altre forze di Polizia, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

L'arma in dotazione deve essere portata in occasione di cerimonie istituzionali svolte anche nel territorio dei comuni eventualmente convenzionati, consorziati o unificati.

E' consentito il porto dell'arma fuori dal territorio comunale, in occasione di particolari servizi e solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi e per i quali non vi è il tempo necessario per informare la prefettura competente. Rientrano in tali servizi, quelli svolti per i trattamenti sanitari obbligatori, per l'accertamento urgente su persone e cose, in caso di incidenti stradali e per il servizio elettorale.

ART. 5

ASSEGNAZIONE E RESTITUZIONE DELL'ARMA

L'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco protempore da cui dipende l'operatore di Polizia Locale con qualifica di Agente P.S., è intestataria dell'arma.

L'arma, dotata di n. 2 caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso delle qualifica di Agente di P.S..

L'assegnazione è subordinata a provvedimento del Sindaco a seguito di rilascio di certificazione medica specialistica attestante l'idoneità dell'agente di P.S. al rilascio del porto d'armi per uso difesa personale, rilasciata dagli organi competenti in materia. Il provvedimento di assegnazione dell'arma dovrà essere trasmesso al Prefetto di Pavia.

La certificazione medica attestante l'idoneità dell'operatore di P.S., dovrà essere rinnovata annualmente con spese a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Del provvedimento di assegnazione, è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

In caso di assenza dal servizio per ferie o aspettativa, l'arma rimane in custodia all'operatore, salvo diversa disposizione da parte del Sindaco su proposta del Comandante o Responsabile del servizio.

L'amministrazione comunale consegnataria dell'arma, nella figura del Sindaco, del Comandante o del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, provvederà con provvedimento scritto, al ritiro immediato della stessa qualora vengano crearsi le seguenti condizioni:

- sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
- siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- viene a mancare la qualifica di Agente di P.S.;
- all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- su provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Pavia.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 9.

ART. 6

MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

Gli addetti al servizio di Polizia Locale con qualifica di P.S. che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna senza colpo in canna, corredata di caricatore di riserva.

Il Comandante o Responsabile del servizio, può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.03.86, n. 65, l'operatore di Polizia Locale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, questa è portata in modo non visibile.

E' consentito il porto dell'arma in dotazione, anche fuori dall'orario di servizio, nell'ambito del territorio comunale e dei comuni eventualmente convenzionati, consorziati o unificati, nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Il porto della stessa è consentito inoltre agli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

E' consentito il trasporto dell'arma fuori dal territorio comunale, con le modalità previste dagli artt. 7 e 11 .

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 7

SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale del Comune o dei Comuni eventualmente convenzionati, consorziati o unificati, per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia, il Sindaco del Comune in cui il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.03.86, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualifica di P.S., il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

Nei casi previsti in cui gli operatori di Polizia Locale svolgano armati servizio fuori territorio, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Per i servizi espletati in occasione di cerimonie, gli stessi di norma dovranno essere svolti senza l'arma in dotazione salvo diversa disposizione da parte del comandante o responsabile del Servizio.

ART. 8

DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'addetto al Servizio di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) fare immediata denuncia all'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S. presso il Comando Carabinieri o Commissariato competente per territorio del luogo di residenza dell'assegnatario;
- c) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia, che deve essere effettuata non in presenza di altre persone;
- d) segnalare immediatamente al Comandante - Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivi art.11;
- g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni alle autorità competenti.

L'operatore di Polizia Locale assegnatario dell'arma deve immediatamente versare la stessa al consegnatario qualora vi sia disposizione scritta di riconsegna da parte di quest'ultimo per il verificarsi delle condizioni citate nell' art.5 del presente Regolamento.

ART. 9

APPROVVIGIONAMENTO DELLE ARMI E MUNIZIONI

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni a seguito di esplicita richiesta da parte del Comandante o Responsabile del servizio.

Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio di Polizia Locale, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento presso il poligono di tiro.

Art.10

CUSTODIA DELLE ARMI E MUNIZIONI DURANTE IL SERVIZIO

Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma, per il deposito temporaneo della stessa, a seguito di esigenze di servizio.

Quando il servizio viene svolto in ufficio, l'operatore può depositare temporaneamente l'arma in dotazione nella cassetta di sicurezza a lui assegnata.

Una chiave viene custodita dal Comandante o Responsabile del servizio.

Il Comandante o Responsabile del Servizio ha la facoltà di eseguire quando lo ritiene opportuno, verifiche di controllo sulle armi assegnate agli operatori di Polizia Locale del comune o dei comuni eventualmente convenzionati, consorziati o unificati e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

ART. 11

ADDESTRAMENTO AL TIRO E RELATIVO PORTO DELL'ARMA

Gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento. Il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.5.1981, n° 286.

L'addestramento, presso un poligono abilitato al tiro con arma comune da sparo, dovrà obbligatoriamente essere effettuato con cadenza bimestrale e durante lo stesso addestramento, dovranno essere esplosi minimo 100 colpi.

Ogni operatore comandato all'addestramento al tiro, dovrà obbligatoriamente effettuare lo stesso con le protezioni auricolari ed ottiche a lui assegnate. L'amministrazione comunale di appartenenza è sollevata da ogni responsabilità per le lesioni personali subite durante l'addestramento, riconducibili al mancato utilizzo delle protezioni.

Qualora il poligono di tiro a segno di cui al comma 1 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Locale, purchè muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

La disposizione di servizio relativa all'addestramento degli operatori di polizia Locale, deve essere comunicata al Prefetto competente per territorio in cui ha sede il poligono, almeno sette giorni prima del giorno dell'addestramento.

E' facoltà degli operatori di Polizia Locale assegnatari dell'arma in via continuativa, recarsi di propria iniziativa al poligono di tiro di cui al primo comma, con spese a loro carico. L'addestramento dovrà comunque soggiacere all'autorizzazione del Sindaco che ne darà comunicazione al Prefetto competente per territorio con sette giorni di anticipo.

Fuori servizio, durante il tragitto dal luogo di detenzione dell'arma al poligono di tiro, l'arma in dotazione dovrà essere trasportata in apposita valigetta data in dotazione agli operatori ed avere il caricatore scarico e disinserito.

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI IMPIEGO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Art. 12

IDENTIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Ai fini del presente regolamento, gli strumenti definiti di autotutela in dotazione agli operatori di Polizia Locale in possesso della qualifica di agenti di P.S., sono da intendersi il bastone estensibile e lo spray irritante.

Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi e sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.

Art.13

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

BASTONE ESTENSIBILE – Le caratteristiche tecniche del bastone estensibile dovranno rispecchiare quanto previsto e disciplinato nell'allegato A del Regolamento Regionale 13.07.2004 N. 3, nella fattispecie dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Il bastone estensibile è composto da due o più elementi telescopici che, nella normale condizione di porto, rimangano chiusi uno all'interno dell'altro e, in quanto strumento finalizzato alla tutela dell'incolumità personale degli operatori della Polizia Locale, deve essere costruito con materiali tali da non cagionare alcun danno permanente o temporaneo in caso di corretto utilizzo;
- Il meccanismo di apertura e quello di bloccaggio in posizione aperta devono essere tali da escludere eventuali aperture o chiusure accidentali. L'impugnatura deve essere di materiale tale da garantire la presa ed il controllo dell'attrezzatura in qualsiasi condizione di utilizzo;
- Ogni strumento dovrà riportare sul fusto, in modo indelebile, un codice identificativo.
- Lo strumento deve essere accompagnato da idonea certificazione circa la copertura assicurativa, con massimale illimitato, per responsabilità civile nel caso di infortuni, morte e danni a cose derivanti da anomalie costruttive del prodotto.

SPRAY IRRITANTE – Le caratteristiche tecniche dello Spray irritante dovranno rispettare quanto previsto e disciplinato nell'allegato A del Regolamento Regionale 13.07.2004 N. 3.

- Il modello di spray irritante deve essere munito di certificazione del costruttore, scritta anche in lingua italiana, attestante l'utilizzo di materiali tali da garantire il corretto funzionamento dello strumento per almeno tre anni dalla data di fabbricazione nonché la stabilità del composto chimico erogato per tutto il periodo di validità della garanzia;
- La capacità funzionale dell'erogatore deve essere garantita in tutte le posizioni : verticale, orizzontale, capovolta, deviata di 60° sull'asse longitudinale in qualsiasi direzione (inclinato in avanti, a destra, a sinistra a all'indietro);
- Gli erogatori devono essere muniti di un meccanismo di scatto e di sicura tali da evitare fuoriuscite accidentali del prodotto;
- La miscela irritante dovrà essere contenuta in una bomboletta sostituibile recante la data di scadenza in modo da consentire agli operatori che utilizzano tale strumento di verificarne in qualsiasi momento ed agevolmente il livello di carica;
- Lo strumento deve essere accompagnato da idonea certificazione circa la copertura assicurativa, con massimale illimitato, per responsabilità civile nel caso di infortuni, morte e danni a cose derivanti da anomalie costruttive del prodotto.

Art. 14
SCELTA DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Gli strumenti di autotutela, sono scelti dal Responsabile del servizio o Comandante, individuati tra quelli più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano inidonei a recare offesa alla persona, che non siano classificati come arma e che siano rispondenti a tutte le caratteristiche specificate nel precedente art. 15.

Art. 15
ASSEGNAZIONE E NUMERO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Gli strumenti di autotutela, vengono assegnati dal Comandante o Responsabile del servizio, agli operatori di Polizia Locale con qualifica di P.S. che abbiano frequentato uno specifico corso di addestramento così come previsto dagli artt. 6,7,8 del Regolamento Regionale 13.07.2004 N. 3 e che abbiano sostenuto un esame finale con esito positivo.

Gli strumenti di autotutela, assegnati agli operatori di Polizia Locale, dovranno essere annotati su apposito registro di carico e scarico, in cui verranno riportati i dati identificativi degli strumenti e le eventuali sostituzioni delle parti soggette ad usura ed a deterioramento.

L'attestato di idoneità al corso di addestramento costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela.

Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del comando o servizio di Polizia Locale e gli estremi dello stesso vengono riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

Il provvedimento di assegnazione dello strumento, dovrà contenere, oltre ai dati relativi all'attestato di partecipazione al corso di formazione, tutte le informazioni necessarie relative alla manutenzione degli strumenti di autotutela, e alle modalità di utilizzo degli stessi.

Ad ogni operatore di Polizia Locale con qualifica di agenti di P.S., vengono assegnati in via continuativa N. 1 bastone estensibile e N. 1 spray irritante.

Art. 16
TIPOLOGIE DI SERVIZI SVOLTI CON STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Nell'ambito del territorio del Comune e di quelli di eventualmente convenzionati, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale, urbana e rurale, polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla legge e dai regolamenti, possono essere svolte dagli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di P.S. con l'ausilio degli strumenti di autotutela che vanno portati dall'operatore insieme con l'arma in dotazione.

Sono prestati con gli strumenti di autotutela, i servizi di collaborazione con altre forze di polizia, salvo sia diversamente disposto dalle competenti autorità.

Gli strumenti di autotutela non devono essere portati in occasione di cerimonie istituzionali.

Art. 17
MODALITA' E PORTO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

In servizio gli strumenti di autotutela devono essere portati nelle apposite custodie, di colore bianco o nero, esterne all'uniforme ed appesi alla cintura.

Nel caso del bastone estensibile, lo stesso deve sempre essere portato in posizione anteriore rispetto all'arma in dotazione ed in condizioni di riposo.

Qualora l'operatore di Polizia Locale indossi l'abito borghese per servizio, porterà gli strumenti di autotutela in modo non visibile.

Art.18 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'addetto al servizio di Polizia Locale al quale gli strumenti di autotutela sono assegnati deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati e le condizioni in cui gli strumenti sono assegnati;
- b) Custodire diligentemente gli strumenti di autotutela nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) Segnalare immediatamente al Comandante o Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento degli strumenti di autotutela;
- d) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio degli strumenti di autotutela;
- e) Partecipare attivamente alle esercitazioni che dovessero essere programmate dal Comandante o Responsabile del servizio.

f) L'operatore di Polizia Locale assegnatario degli strumenti di autotutela deve immediatamente versare gli stessi al consegnatario su disposizione scritta di riconsegna da parte di quest'ultimo.

Art.19 SOSTITUZIONE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Gli strumenti di autotutela assegnati agli operatori di Polizia Locale, devono essere sostituiti obbligatoriamente ogni qualvolta presentino anomalie nel loro funzionamento, oppure, nel caso dello spray irritante con congruo anticipo rispetto la data di scadenza.

Art.20 ADDESTRAMENTO ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Gli strumenti di autotutela sono assegnati agli operatori di Polizia Locale in possesso della qualifica di P.S. che abbiano superato con esito positivo i relativi addestramenti sull'utilizzo degli stessi.

Il primo corso di addestramento sia per il bastone estensibile che per lo spray irritante, deve essere tenuto da personale qualificato e rispettare quanto previsto dal Regolamento Regionale 13.07.04 N. 3 con relativo rilascio di attestato di idoneità finale all'utilizzo.

La frequentazione a successivi corsi di aggiornamento sull'addestramento degli strumenti di autotutela, è programmata dal Responsabile del Servizio o Comandante e le spese per sostenere gli stessi, saranno a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

E' consentito all'agente di Polizia Locale che lo ritenesse opportuno, frequentare corsi di addestramento sugli strumenti di autotutela, al di fuori di quelli programmati dal Responsabile del Servizio di appartenenza, da sostenere in tal caso, a proprie spese.

Art. 21
NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento relativamente all'armamento, si applicano le norme della legge 07.03.1986, n° 65, del D.M. 04.03.1987, n° 145, della legge 18.4.1975 n° 110 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento relativamente agli strumenti di autotutela, si applicano le norme della legge Regione Lombardia 14 aprile 2003 n° 4 e relativo regolamento 14.07.04 N. 3 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art.22
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di avvenuta pubblicazione all' Albo Pretorio.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 della legge 07.03.1986, n. 65, il presente regolamento è comunicato al Prefetto.